
Legge sull'EOC (Ente Ospedaliero Cantonale) del 19 dicembre 2000; modifica

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 26 maggio 2014 n. 6945 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 30 novembre 2015 n. 6945 R1 - 6945A R1 della maggioranza della Commissione speciale pianificazione ospedaliera,

decreta:

I.

La legge sull'EOC del 19 dicembre 2000 è modificata come segue:

Art. 2 ¹L'EOC provvede alla direzione e alla gestione di strutture sanitarie d'interesse pubblico garantendo alla popolazione le strutture stazionarie e i servizi medici necessari.

²L'EOC gestisce le strutture sanitarie con criteri di efficienza ed economicità nel rispetto della promozione continua della qualità delle cure e dell'equità d'accesso alle cure.

Art. 3 cpv. 1 e 3, 4 (nuovi)

¹La missione e i mandati di prestazione all'EOC sono definiti dalla pianificazione ospedaliera cantonale ai sensi della legislazione federale in materia di assicurazione malattia e delle altre pianificazioni cantonali e federali.

³Per raggiungere lo scopo di cui al cpv. 1, limitatamente all'ambito stazionario, l'EOC può costituire società, assumere partecipazioni o collaborare sotto altra forma con terzi.

⁴Collaborazioni concluse sulla base del cpv. 3 che vanno oltre la gestione di aspetti di ordinaria amministrazione soggiacciono all'approvazione del Gran Consiglio.

Strutture sanitarie

Art. 4 L'EOC gestisce gli ospedali regionali di Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio e gli ospedali di zona di Blenio e Leventina, nonché altre strutture sanitarie.

Art. 5 Le strutture sanitarie dell'EOC garantiscono, conformemente alla pianificazione ospedaliera e ai mandati di prestazione, a ogni paziente:

- a) uguale qualità di assistenza medica e sanitaria indipendentemente dal tipo di contratto assicurativo;
- b) un trattamento sanitario conforme allo stato della scienza ed adeguato ai mezzi disponibili, nel rispetto della propria dignità e libertà e nell'ossequio del principio dell'informazione e del consenso;
- c) in casi urgenti il diritto di essere curato nelle strutture stazionarie e ambulatoriali degli ospedali pubblici.

Art. 6 cpv. 2, 3, 4 e 5 (nuovi)

²Il capitale di dotazione iniziale e ogni suo aumento sono autorizzati dal Gran Consiglio.

³Il Consiglio di Stato e il Consiglio di amministrazione stabiliscono l'interesse del capitale di dotazione. In caso di mancato accordo fa stato il tasso d'interesse medio del debito pubblico.

⁴Lo Stato ne garantisce gli impegni. La garanzia dello Stato non si estende agli impegni di società affiliate.

⁵Prima di ogni negozio per la costituzione di società affiliate deve essere eseguito un processo di due diligence e pretese precise garanzie finanziarie da parte del o dei partner.

Conti annuali

Art. 6bis (nuovo) ¹Il conto annuale è allestito conformemente alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP FER.

²L'esercizio dell'EOC si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi il conto d'esercizio dovrà essere approvato dal Consiglio di amministrazione e sottoposto all'ufficio di revisione. Entro sei mesi il conto d'esercizio dovrà essere sottoposto al Consiglio di Stato.

³Il Consiglio di amministrazione costituisce le riserve necessarie per un adeguato autofinanziamento degli investimenti e per coprire le perdite di esercizi sfavorevoli.

⁴L'utile netto d'esercizio serve ad alimentare il fondo di compensazione dei rischi e a pagare l'interesse sul capitale di dotazione. La parte residua è ripartita nei fondi e nelle riserve del capitale proprio.

Art. 9 lett. c)

Gli organi dell'EOC sono:

- c) le Direzioni locali e operative.

Art. 16 lett. e), f) (nuove)

Il Consiglio di amministrazione in particolare:

- e) concorda con la Direzione generale un'adeguata comunicazione interna ed esterna;
- f) sottopone al Consiglio di Stato i negozi giuridici di cui all'art. 3 cpv. 4.

Art. 17 lett. b)

Il Consiglio di amministrazione in particolare:

- b) assume, sospende, revoca i membri della Direzione generale, i membri delle Direzioni locali e operative, l'ispettore del controllo, i medici primari e vice-primari;

Art. 18 lett. g) (nuova)

Il Consiglio di amministrazione in particolare:

g) decide l'assunzione di partecipazioni, riservata l'approvazione del Gran Consiglio ai sensi dell'art. 3 cpv. 4 della presente legge.

Art. 21 cpv. 4

⁴La Direzione generale vigila sull'attività delle strutture sanitarie ed adotta i provvedimenti urgenti.

C. La Direzione locale e operativa**Art. 22 cpv. 1, 2, 3 e 4 (nuovo)**

¹La Direzione locale e operativa esegue i compiti che le sono assegnati dal Consiglio di amministrazione e dalla Direzione generale dell'EOC.

²La Direzione locale e operativa dipende dalla Direzione generale dell'EOC.

³La Direzione locale e operativa consulta regolarmente i rappresentanti del personale.

⁴Le Direzioni locali e operative concordano con la Direzione generale i flussi informativi esterni.

Art. 26 lett. c) (nuova)

Il Consiglio di Stato:

c) sottopone i negozi giuridici ai sensi dell'art. 3 cpv. 4 per approvazione definitiva al Gran Consiglio in particolare osservando il rispetto della stesse condizioni quadro in vigore al EOC quali il principio del primariato, il contratto collettivo di lavoro, la disponibilità di un numero adeguato di posti di formazione.

II.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.

Bellinzona, 15 dicembre 2015

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **L. Pagani**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Foglio ufficiale (ris. 18 dicembre 2015 n. 226)

Per i Servizi del Gran Consiglio

Il Segretario generale: G. Buzzini

Data della pubblicazione nel F.U.: 22 dicembre 2015

Scadenza del termine di referendum: 5 febbraio 2016